

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – POLIZIA DI STATO, IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 7351/2019 PUBBLICATA IN DATA 13/11/2019 DAL TAR LAZIO ROMA - SEZIONE PRIMA QUATER, SUL RICORSO ANNOTATO AL N. RG. 5590/2019 PROPOSTO DA ALLOTTA MARZIO.

SUNTO DEL RICORSO E DELLE CONCLUSIONI.

Il Sig. Allotta Marzio, nato ad Erice -TP il 13.07.1990, C.F.: LLTMRZ90L13 D423Y, residente in Erice-TP, via San Cusumano n. 6/a, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall'avv. F.sco Paolo Elio De Felice, Foro di Trapani, C.F.: DFLFNC47L25L331V, fax: 092324870, Pec: elio.defelice@avvocati trapani.legalmail.it, con ricorso notificato il 13.05.2019 all'Avvocatura Generale dello Stato ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, chiedendone l'annullamento previa adozione delle misure cautelari idonee: *"1. il Decreto del Ministero dell'Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale-Concorsi ed esami il 15.03.2019, nella parte in cui subordina la immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per assunzione di Allievi Agenti della Polizia di Stato del 18.05.2017, al possesso dei nuovi requisiti del limite di età a 26 anni e il possesso del diploma di scuola superiore; 2. le graduatorie endoconcorsuali, pubblicate sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, in data 15.03.2019, elencanti i candidati aventi diritto a partecipare al procedimento, gli esclusi e i candidati ammessi con riserva di accertamento, di cui alle tabelle A, B e C; 3. ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso"*. Il ricorrente ha lamentato in ricorso:

1 - la illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui subordina l'immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria del bando

di concorso 2017 al possesso dei nuovi requisiti del limite di età a 26 anni e il possesso del diploma di scuola superiore. Nello specifico **a)** per aver introdotto norme primarie e secondarie sopravvenute al procedimento concorsuale già concluso con conseguente violazione delle disposizioni del bando di concorso, relativamente ai requisiti di partecipazione (art. 4) e di formazione della graduatoria relativa alla prova scritta (art. 11); **b)** per aver violato il principio del legittimo affidamento dei candidati.

2 - la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 c.ma 2-bis l. n. 12/2019 e 6 D.P.R. n. 335/82. Perché ha modificato i requisiti di partecipazione inizialmente stabiliti dalla P.A. per concorso di Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto il 18.05.2017, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione: **il principio di uguaglianza e parità di trattamento** (art. 3 Cost.), a discapito dei principi meritocratici e di non discriminazione candidati; **il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa** (art. 97 Cost.), a discapito delle legittime aspettative nutrite da soggetti già selezionati e dichiarati "idonei", per aver attinto dalla graduatoria finale degli "idonei non vincitori" con nuovi parametri, pur avendo utilizzato in precedenza i vecchi requisiti.

In conclusione il ricorrente ha chiesto al TAR del Lazio-Roma:

- di dichiarare il diritto a partecipare alla procedura di assunzione di 1.851 agenti di Polizia indetta in data 15.03.2019, di annullare il Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato in G.U.R.I. il 15.03.2019, poiché illegittimo;
- di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto tra l'art. 11, comma 2-*bis* della L. n. 12/2019 e l'art. 6 del D.P.R. n. 335/82, come modificato dal D.Lgs. 29/06/2017, n. 95, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

In appendice al ricorso, il ricorrente ha avanzato domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e di autorizzazione a

partecipare con riserva agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, rettificando l'elenco dei chiamati a visita allegato al decreto pubblicato in data 23.04.19 con l'immediato inserimento "con riserva" del codice ID del ricorrente n.621425.

Successivamente alla proposizione del ricorso principale, annotato al n. RG 5590/2019, il TAR Lazio Roma - Sezione Prima *Quater* ha accolto l'istanza di misure cautelari prima in sede monocratica, poi in sede collegiale (ordinanza n. 3673 del 06.06.2019) e, per l'effetto, ha disposto l'ammissione con riserva del ricorrente all'espletamento delle prove psico-fisiche, fissando per il prosieguo del giudizio di merito l'udienza del 03.04.2020.

Espletate con successo le prove di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e dichiarato "*idoneo con riserva*", il ricorrente è stato escluso dalla successiva ed ultima fase del concorso alla quale si è data inizio con il Decreto n.333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, pubblicato in data 13.08.2019, mediante la approvazione della graduatoria finale degli aspiranti da avviare al 208° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente è insorto al TAR Lazio Roma - Sezione Prima *Quater*, con ricorso per motivi aggiunti con istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali, lamentando: "***la illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui ammette al 208° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato "gli idonei" in possesso dei nuovi requisiti di cui all'articolo 11, c.ma 2-bis, L. n. 12/2019, escludendo "gli idonei con riserva": - per disparità di trattamento tra i candidati dichiarati idonei, illogicità e contraddittorietà; - per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità, dell'azione amministrativa, per aver scorso ulteriormente la graduatoria provvisoria, consapevole del fatto di avere a disposizione più di 500 soggetti dichiarati idonei, tra cui il ricorrente***".

Con provvedimento monocratico del 21.08.2019, n. 5504/2019, il Presidente del T.A.R. Lazio-Roma Sezione I-*Quater*, ha accolto l'istanza del ricorrente e lo ha

ammesso con riserva alla frequentazione del 208° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, fissando l'udienza camerale all'11.09.2019. Con provvedimento collegiale del 13.09.2019, la Sezione I-*Quater*, ritenendo le esigenze del ricorrente “*apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente per la sollecita definizione del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.*”, ha confermato l'udienza di trattazione del merito del ricorso del 03.04.2019, non pronunciandosi sulla istanza cautelare. Il ricorrente prendeva atto che eguale sorte avevano i ricorsi trattati alla stessa udienza dell'11.09.2019, Senonché nella contestualità, avuta contezza dell'esito positivo dei ricorsi trattati alle udienze collegiali del 10.09.2019 e del 25.09.2019, aventi stessa natura e medesima posizione giuridica, in virtù della quale i ricorrenti sono stati ammessi con riserva al 208° corso di formazione, il ricorrente in data 21.10.2019 ha adito il TAR Lazio Roma - Sezione Prima *Quater* con ricorso *ex art. 55 c.p.a.* lamentando:

- **la disparità di trattamento situazioni identiche in fase cautelare**, in cui soltanto alcuni dei ricorrenti che hanno impugnato la graduatoria degli ammessi al 208° corso di formazione, hanno ottenuto la richiesta misura cautelare della ammissione al corso di formazione avviato dal resistente (cfr., fra tutti, ordinanza Sezione I-*Quater* n. 5965/2019 del 13.09.2019), mentre altri, tra cui il ricorrente, hanno subito sempre da parte della stessa Sezione giudicante, la decisione *ex art. 55 comma 10 c.p.a.*, ai sensi della quale la decisione cautelare è stata rinviata all'udienza di merito già fissata per il giorno 03.04.2020; e chiedendo le misure cautelari della:

- **sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;**

- **ammissione del ricorrente a partecipare al primo corso di formazione utile per Allievi Agenti di Polizia di Stato.**

All'esito dell'udienza collegiale in camera di consiglio del 12.11.2019, il TAR Lazio Roma - Sezione Prima *Quater*, con ordinanza n. 7351 del 13.11.2019 ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente al

primo corso di formazione utile, ordinando l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, con la seguente motivazione:

“vista l’ordinanza cautelare n. 3673 del 6 giugno 2019 con cui la Sezione, ha ammesso con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; considerato che il ricorrente, che ha frattanto conseguito l’idoneità agli accertamenti cui era stato ammesso con riserva, impugna altresì, con i motivi aggiunti depositati il 19 agosto 2019, la graduatoria degli ammessi al corso di formazione, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12/08/2019, pubblicato il 13 agosto 2019; considerato che la Sezione con ordinanza n. 5993 dell’11 settembre 2019 ha confermato la fissazione della trattazione della causa alla pubblica udienza del 3 aprile 2020; vista la domanda depositata in data 21 ottobre 2019 con cui parte ricorrente chiede, a modifica dell’ordinanza da ultimo richiamata, anche la misura cautelare, già richiesta con i motivi aggiunti, della ammissione con riserva al corso di formazione, lamentando la disparità di trattamento rispetto ad altre determinazioni assunte al riguardo;

rilevato che il corso di formazione in questione è iniziato da tempo ma che, tuttavia, in vista della decisione nel merito della causa, già fissata con l’ordinanza sopra richiamata, e tenuto conto della conseguita idoneità agli accertamenti psicofisici del ricorrente, è opportuno disporre l’ammissione con riserva del medesimo al primo corso di formazione utile da individuarsi da parte dell’Amministrazione resistente, in relazione alle proprie esigenze organizzative;

rilevato, altresì, che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell’elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti; ritenuto di accordare, sin d’ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori necessari, attraverso

la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione". Infine, l'ordinanza ha rinviato per il giudizio di merito alla già fissata pubblica udienza del giorno 03.04.2020.

Tanto premesso, si procede alla notifica per pubblici proclami di quanto precede mediante la pubblicazione sul sito *web* della Polizia di Stato - Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso allegati di cui all'elenco dell'Allegato n. 2 al Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, pubblicato sul sito *web* istituzionale della Polizia di Stato e in G.U.R.I. 4° serie speciale-Concorsi ed esami del 13.08.2019.

Unitamente al presente atto si rimette:

- copia dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Sezione Prima *Quater* di Roma - n. 7351/2019 del 13.11.2019, che si dichiara essere conforme all'originale informatico estratto dal fascicolo telematico n. 5590/2019 del Tar Lazio - Roma, Sezione Prima *Quater*.
- Allegato n. 2 al Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, pubblicato sul sito *web* istituzionale della Polizia di Stato e in G.U.R.I. 4° serie speciale-Concorsi ed esami del 13.08.2019.

Infine, si da avviso che ulteriori informazioni sul presente giudizio possono essere reperite sul sito *www.giustizia-amministrativa.it*, TAR Lazio - Roma, inserendo il numero di NRG 5590/2019 Reg. Ric.

Trapani-Roma, lì 15.11.2019

avv. F.sco Paolo Elio De Felice